



SEGRETERIE NAZIONALI

CORSO TRIESTE, 36 - 00198 ROMA - TEL. +39 06 852621

PROT.: PL/LL/2020/6290

Roma, 5 ottobre 2020

Egregia Sen. Elisabetta Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
maria.alberticasellati@senato.it
SegreteriaGabinettoPresidente@senato.it

Egregio Prof. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Egregio On. Roberto Gualtieri
Ministro dell'economia e delle finanze
mef@pec.mef.gov.it

Oggetto: vertenza rotabile ferroviario-amianto.

Egredi Presidenti e Ministro,

ci pregiamo di portare alla Vostra diretta attenzione lo stato di avanzamento della vertenza dei lavoratori del settore rotabile ferroviario, esposti a fibre di amianto.

In estrema sintesi, con la legge di bilancio 2016 venne creato un beneficio pensionistico per consentire ai suddetti lavoratori esposti un accesso anticipato alla pensione.

Purtroppo, la formulazione della legge vincola l'erogazione del diritto alla definizione del monitoraggio delle intere potenziali platee dei lavoratori interessati, con il risultato che ad oggi nessun lavoratore ha potuto usufruire dei benefici previsti dalla legge:

- taluni si sono pensionati con le regole ordinarie vigenti;
- un gruppo di lavoratori sono di fatto "esodati", ovvero privi di reddito dal gennaio 2020 e senza pensione;
- infine, qualcuno, è deceduto a seguito dell'esposizione delle fibre di amianto.

Da oltre un anno abbiamo avviato un confronto con MLePS e con gli altri soggetti interessati alla soluzione della vertenza, tra cui INAIL ed INPS, individuando una soluzione simile a quella delle salvaguardie per i cosiddetti "esodati", ovvero l'accompagnamento a pensione di coloro i quali maturano i requisiti nell'anno in corso (con i benefici previsti dalla suddetta norma) previa verifica delle coperture economiche finanziarie.

Sulla scorta di tale principio, nel mese di luglio us abbiamo intensificato il confronto definendo il pensionamento delle prime 260 persone, in possesso del requisito certificato da INAIL ed INPS raggiunto negli anni 2018-2019, verificando altresì la presenza della relativa copertura economica e rinviando alla legge di bilancio 2021 la soluzione per gli aventi diritto nel 2020 (per i quali dalle verifiche effettuate si rendeva necessario il reperimento di ca € 6 mln).

L'ufficio legislativo del MLePS ha quindi individuato nella conversione in legge del DL "agosto" il veicolo legislativo atto a definire tale impegno, mediante l'emendamento allegato a firma dei Senatori Bini, Biti, Ferrari, Giacobbe e Collina.

Nella giornata di sabato 3 ottobre, da fonti parlamentari, abbiamo appreso come la Quinta Commissione Bilancio del Senato ha respinto tale emendamento, in luogo dell'approvazione di un ordine del giorno impegnativo a risolvere la questione nella legge di bilancio 2021.

Decisione incomprensibile in quanto, alla luce delle verifiche congiunte effettuate nel mese di luglio (vedasi documento allegato) le coperture economico-finanziarie per la platea dei beneficiari 2018-2019 risultano capienti.

Se confermata, tale decisione rischia di vanificare il meticoloso lavoro di composizione della vertenza, rinviandone almeno di quattro mesi l'avvio della soluzione.

Pertanto, chiediamo un Vostro diretto intervento al fine di ripristinare l'emendamento all'interno della conversione in legge del DL "agosto".


RingraziandoVi per l'attenzione che intenderete prestare a questa nostra richiesta, nel rimanere a disposizione per i necessari approfondimenti dovessero rendersi necessari, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Segreterie nazionali


Fim-Cisl
V.D'Alò



Fiom-Cgil
P. Locatelli



Uilm-Uil

L.M. Colonna – A. Farinazzo


Allegati:

- Emendamento
- quadro sinottico

A.S. 1925
Emendamento
Art. 11

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Dopo l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

“277-bis. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2020”.

L. 28/12/2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

277. Ai lavoratori del **settore della produzione di materiale rotabile ferroviario** che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle **polveri di amianto**, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti. (150) (151)

(150) Comma così modificato dall'art. 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(151) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 maggio 2016.

Relazione tecnica

Proposta di modifica all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

La proposta normativa prevede una modifica all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 garantendo l'immediato espletamento dell'istruttoria e l'eventuale concessione della prestazione senza attendere l'esito del monitoraggio a coloro che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019. Per tali soggetti la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può comunque essere antecedente al 1° gennaio 2020.

Sulla base delle domande pervenute è stata identificata una platea di 260 soggetti che potrebbero rientrare nella proposta normativa in oggetto.

Per questi si è proceduto a valutare l'onere prospettico sulla base dei dati anagrafici e contributivi individuali provenienti dal monitoraggio della Direzione Centrale Pensioni dell'Inps.

Si è considerato che il 30% dei soggetti sia già cessato dall'attività e possa accedere alla prestazione dal 1° gennaio 2020 mentre il restante 70% acquisisca la decorrenza dal 1° settembre 2020 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Nella tavola che segue sono riportati il numero delle pensioni decorrenti e i rispettivi oneri.

**Stima degli oneri derivanti dalla proposta
normativa**

(importi in milioni di euro)

Anno	Pensioni decorrenti	Oneri
2020	260	3,0
2021	0	5,2
2022	0	4,5
2023	0	4,0
2024	0	3,1
2025	0	2,0
2026	0	1,3
2027	0	0,6
2028	0	0,4
2029	0	0,3

Si evidenzia che gli oneri sono ricompresi negli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5 agosto 2020

Certificazioni rotabili accolte al 22.7.2020-Oneri

Onere annuale delle domande accolte e relativo stanziamento

Accolte	Anno di decorrenza	Anno di riferimento degli oneri	Onere Annuo	Stanziamenti
19	2018	2018	359.452,34 €	€ 10.200.000,00
231	2019	2019	2.509.816,11 €	€ 12.800.000,00
145	2020	2020	8.332.627,76 €	€ 12.700.000,00
62	2021	2021	8.953.172,47 €	€ 12.600.000,00
58	2022	2022	9.300.040,60 €	€ 12.200.000,00
51	2023	2023	9.336.686,30 €	€ 11.600.000,00
53	2024	2024	8.357.933,05 €	€ 8.300.000,00
72	2025	2025	8.412.544,29 €	€ 2.100.000,00 ##
87	2026	2026	8.509.854,04 €	€ 2.100.000,00 ##
22	2027	2027	7.935.559,13 €	€ 2.100.000,00 ##
40	2028	2028	7.120.457,95 €	€ 2.100.000,00 ##
29	2029	2029	6.751.660,39 €	€ 2.100.000,00 ##
35	2030	2030	6.171.632,17 €	€ 2.100.000,00 ##
19	2031	2031	5.370.524,71 €	€ 2.100.000,00 ##
31	2032	2032	4.502.800,34 €	€ 2.100.000,00 ##
21	2033	2033	3.764.982,62 €	€ 2.100.000,00 ##
20	2034	2034	3.141.987,85 €	€ 2.100.000,00 ##
12	2035	2035	2.691.786,76 €	€ 2.100.000,00 ##
13	2036	2036	2.128.500,50 €	€ 2.100.000,00
10	2037	2037	1.776.106,21 €	€ 2.100.000,00
7	2038	2038	1.322.031,88 €	€ 2.100.000,00
5	2039	2039	1.048.524,46 €	€ 2.100.000,00
6	2040	2040	692.775,48 €	€ 2.100.000,00
1	2041	2041	408.433,18 €	€ 2.100.000,00
1	2042	2042	206.330,65 €	€ 2.100.000,00
1	2043	2043	131.511,38 €	€ 2.100.000,00
		2044	75.716,83 €	€ 2.100.000,00
		2045	29.793,98 €	€ 2.100.000,00
		2046	8.441,85 €	€ 2.100.000,00

Onere annuale delle domande accolte con decorrenza 2018-2019-2020 e relativo stanziamento

Accolte	Anno di decorrenza	Anno di riferimento degli oneri	Onere Annuo	Stanziamenti	
19	Anno 2018	Anno 2018	€ 359.452,34	€ 10.200.000,00	
231	Anno 2019	Anno 2019	€ 2.509.816,11	€ 12.800.000,00	
145	Anno 2020	Anno 2020	€ 8.332.627,76	€ 12.700.000,00	
		Anno 2021	€ 8.345.239,75	€ 12.600.000,00	
		Anno 2022	€ 7.580.446,89	€ 12.200.000,00	
		Anno 2023	€ 6.883.135,75	€ 11.600.000,00	
		Anno 2024	€ 5.690.958,64	€ 8.300.000,00	
		Anno 2025	€ 4.386.312,00	€ 2.100.000,00	##
		Anno 2026	€ 3.486.555,69	€ 2.100.000,00	##
		Anno 2027	€ 2.451.835,94	€ 2.100.000,00	##
		Anno 2028	€ 1.664.549,17	€ 2.100.000,00	
		Anno 2029	€ 1.169.683,20	€ 2.100.000,00	
		Anno 2030	€ 854.768,49	€ 2.100.000,00	
		Anno 2031	€ 337.408,62	€ 2.100.000,00	
		Anno 2032	€ 22.493,91	€ 2.100.000,00	

Onere annuale delle domande accolte con decorrenza 2018-2019 e relativo stanziamento

Accolte	Anno di decorrenza	Anno di riferimento degli oneri	Onere Annuo	Stanziamenti
19	Anno 2018	Anno 2018	€ 359.452,34	€ 10.200.000,00
231	Anno 2019	Anno 2019	€ 2.509.816,11	€ 12.800.000,00
		Anno 2020	€ 5.600.983,02	€ 12.700.000,00
		Anno 2021	€ 5.151.104,86	€ 12.600.000,00
		Anno 2022	€ 4.543.769,35	€ 12.200.000,00
		Anno 2023	€ 3.981.421,66	€ 11.600.000,00
		Anno 2024	€ 3.149.147,08	€ 8.300.000,00
		Anno 2025	€ 1.979.463,88	€ 2.100.000,00
		Anno 2026	€ 1.282.152,74	€ 2.100.000,00
		Anno 2027	€ 562.347,69	€ 2.100.000,00
		Anno 2028	€ 359.902,52	€ 2.100.000,00
		Anno 2029	€ 314.914,71	€ 2.100.000,00
		Anno 2030	€ 112.469,54	€ 2.100.000,00
		Anno 2031	€ 22.493,91	€ 2.100.000,00
		Anno 2032		€ 2.100.000,00

Onere annuale delle domande accolte con decorrenza 2018 e relativo stanziamento

Accolte	Anno di decorrenza	Anno di riferimento degli oneri	Onere Annuo	Stanziamenti
19	Anno 2018	Anno 2018	€ 359.452,34	€ 10.200.000,00
		Anno 2019	€ 427.384,29	€ 12.800.000,00
		Anno 2020	€ 427.384,29	€ 12.700.000,00
		Anno 2021	€ 404.890,38	€ 12.600.000,00
		Anno 2022	€ 359.902,56	€ 12.200.000,00
		Anno 2023	€ 247.433,01	€ 11.600.000,00
		Anno 2024	€ 89.975,64	€ 8.300.000,00
		Anno 2025		€ 2.100.000,00
		Anno 2026		€ 2.100.000,00
		Anno 2027		€ 2.100.000,00
		Anno 2028		€ 2.100.000,00
		Anno 2029		€ 2.100.000,00
		Anno 2030		€ 2.100.000,00
		Anno 2031		€ 2.100.000,00
		Anno 2032		€ 2.100.000,00